m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div II.REGISTRAZIONE.0000234.07-08-2018

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

VISTO l'articolo 18, comma 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO l'articolo 1, comma 1156,lett. g-bis)della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale "a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro" a valere sul predetto Fondo;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017, ed in particolare l'articolo 7 relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;

VISTO il D.P.C.M. del 1°giugno 2017 - registrato dalla Corte dei Conti il 27 luglio 2017 al n. 1738 - con il quale è stato conferito al dottor Ugo Menziani l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;

VISTA la nota n. 11560 del 1° agosto 2018 con la quale il dottor Ugo Menziani, essendo in congedo ordinario dal 6 agosto, invita la dottoressa Elena Rendina ad adottare in sua assenza gli atti di propria competenza in caso di necessità ed urgenza;

VISTA la nota n. 3902 del 7 giugno 2017 dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero per il quale non sussistono ostacoli a che si proceda al riparto e all'assegnazione, alle Regioni rientranti nel c.d. obiettivo

"Convergenza", delle risorse che l'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge n. 296 del 2006 destina alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in quanto tale norma "può considerarsi speciale rispetto alle disposizioni generali di cui all'articolo 1, commi da 209 a 2012 della legge n. 147 del 2013 che paiono avere finalità essenzialmente ricognitiva";

VISTO il decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 166 del 28 giugno 2017 – registrato dalla Corte dei Conti il 23 agosto 2017 al n. 1840 – di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, annualità 2010, tra le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili facenti parte della platea storica a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione;

CONSIDERATO che, delle risorse di cui al predetto decreto del 28 giugno 2017, sono rimaste inutilizzate la quota parte della Regione Siciliana – la quale non ha provveduto entro il 31 dicembre 2017 agli adempimenti necessari alla relativa assegnazione – pari ad € 2.238.129,76 nonché la somma complessiva di € 46.262.981,36 - non spesa dalle Regioni Basilicata, Campania e Puglia ai sensi dello stesso decreto - per cui a valere sull'annualità 2010, delle risorse impegnate con decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione n. 7511 del 7 ottobre 2010, sono residuate in totale € 48.501.111,12;

VISTO il decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione n. 2735 del 24 maggio 2012, il decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione n. 2525 del 13 giugno 2013, il decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione n. 2097 dell'8 aprile 2014, il decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione n. 3231 del 17 giugno 2015 e il decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione n. 2100 del 28 settembre 2017, i quali in relazione a ciascuna annualità 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017 hanno impegnato lo stanziamento di 50 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili;

CONSIDERATO che, pertanto, alla data del presente provvedimento, sono impegnate e disponibili risorse pari complessivamente a € 298.501.111,12 per la stabilizzazione - ex articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione ancora utilizzati nelle Regioni rientranti nell'obiettivo "Convergenza" dei fondi strutturali dell'Unione europea;

VISTA la decisione della Commissione Europea del 4 agosto 2006 che fissa l'elenco delle Regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'obiettivo "Convergenza" per il periodo 2007-2013 ed in particolare gli allegati I e II che individuano tra queste le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

VISTA la legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 ed in particolare l'articolo 11 per il quale a decorre dal 1° gennaio 2018 i

lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzati nel territorio siciliano transiteranno nel bacino finanziato esclusivamente con fondi a carico del bilancio regionale;

RITENUTO di dover ripartire le risorse disponibili pari a € 298.501.111,12 tra le Regioni rientranti nell'obiettivo "Convergenza" nel cui territorio sono ancora utilizzati lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione ad eccezione, quindi, della Regione Siciliana;

VISTA la nota della Regione Basilicata n. 63346/15AG del 10 aprile 2018, la nota della Regione Campania n. 0210642 del 29 marzo 2018 e la nota della Regione Puglia n. A00_060/004119 del 16 aprile 2018 che evidenziano le istanze degli enti stabilizzatori emerse in sede di attuazione del citato decreto del 28 giugno 2017 circa la necessità di una prospettiva più ampia di incentivazione idonea a consentire adeguata programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili;

VISTA la nota n. 4643 del 27 luglio 2018, come integrata con i messaggi di posta elettronica certificata del 3 e del 6 agosto 2018, con cui Anpal Servizi SpA ha fornito i dati relativi alla platea dei suddetti lavoratori socialmente utili nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia alla data del 17 luglio 2018, di più recente rilevazione, evidenziandone anche le fuoriuscite per assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia in attuazione del decreto n. 166 del 28 giugno 2017 ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis),della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come in dettaglio indicato nella seguente tabella

	nr lsu attivi	nr lsu sospesi		totale nr lsu alla data del 17/7/2018	nr fuoriuscite lsu per assunzione con CTI
		per CTD	per altro		
Basilicata	80	0	1	81	6
Calabria	49	2.255	12	2.316	0
Campania	3.720	9	39	3.768	62
Puglia	700	5	15	720	112
Totale	4.549	2.269	67	**6.885**	**180**

RITENUTO di ripartire le risorse disponibili tra le suindicate Regioni avendo a riferimento l'importo annuo pro-capite dell'incentivo, ex articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, pari a € 9.296,22 per la durata di 4 anni decorrenti dalla data di assunzione a tempo indeterminato ed indipendentemente dall'orario di lavoro, se a tempo pieno o parziale, cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali;

RITENUTO equo riconoscere fino all'importo dell'incentivo e alla durata indicati al precedente capoverso, quando inferiori, ai soggetti che abbiano assunto i lavoratori socialmente utili a tempo indeterminato nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia in attuazione del decreto n. 166 del 28 giugno 2017 ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in considerazione dell'appartenenza dei lavoratori interessati alla medesima platea a carico del Fondo Sociale per Occupazione

e Formazione e della identica finalità di stabilizzazione perseguita;

CONSIDERATO che per 133 dei 180 lavoratori già assunti a tempo indeterminato - in attuazione del decreto n. 166 del 28 giugno 2017 ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - è stato corrisposto un contributo a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, inferiore alla misura individuale annua suindicata;

RITENUTO di dover provvedere, in relazione a questi ultimi, all'integrazione dell'incentivo pro-capite fino all'importo annuo di € 9.296,22 e di dover calcolare, in relazione a tutti i 180 lavoratori interessati, oltre a quelle già finanziate, le risorse necessarie alla copertura dello stesso incentivo fino al massimo di 4 anni decorrenti dalla data delle rispettive assunzioni, per un totale complessivo di € 5.194.389,52;

RITENUTO di dover ripartire l'ammontare delle risorse disponibili ex articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 pari a € 298.501.111,12 tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, determinandone la quota parte di ognuna sulla base dei criteri che precedono, per un totale di € 261.212.288,32 come risulta indicato in dettaglio nei seguenti prospetti

	a	b	c (a x b)	d (c x 4)
	Nr lsu	Quota annua pro-capite €	Importo totale annuo €	Importo totale quadriennio €
Basilicata	81	9.296,22	752.993,82	**3.011.975,28**
Calabria	2.316	9.296,22	21.530.045,52	**86.120.182,08**
Campania	3.768	9.296,22	35.028.156,96	**140.112.627,84**
Puglia	720	9.296,22	6.693.278,40	**26.773.113,60**
Totale	**6.885**		**64.004.474,70**	**256.017.898,80**

	A	B	C	D (B+C)
	Nr ex lsu CTI da integrare	Importo da integrare 1° anno per ex lsu CTI €	Importo da integrare triennio per ex lsu CTI €	Importo totale da integrare per ex lsu CTI €
Basilicata	6	0,00	64.220,40	64.220,40
Calabria	0	0,00	0,00	0,00
Campania	62	53.145,02	1.672.317,54	1.725.462,56
Puglia	112	296.659,80	3.108.046,76	3.404.706,56
Totale	**180**	**349.804,82**	**4.844.584,70**	**5.194.389,52**

	(a + A)	d	D	(d + D)
	Nr totale lavoratori	Importo totale quadriennio €	Importo totale da integrare per ex lsu CTI €	Importo totale
Basilicata	87	3.011.975,28	64.220,40	**3.076.195,68**
Calabria	2.316	86.120.182,08	0,00	**86.120.182,08**
Campania	3.830	140.112.627,84	1.725.462,56	**141.838.090,40**
Puglia	832	26.773.113,60	3.404.706,56	**30.177.820,16**
Totale	**7.065**	**256.017.898,80**	**5.194.389,52**	**261.212.288,32**

RITENUTO di dover ripartire le risorse residue pari a € 37.288.822,80 unitamente ad eventuali ulteriori somme non spese delle quote suindicate alla data del 31 dicembre 2020, in proporzione al numero delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate in ciascuna Regione entro quella data;

VISTO il verbale della riunione del 30 luglio 2018 con le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con cui è stato condiviso il contenuto del presente provvedimento,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, che qui si richiamano integralmente, sono impegnate e disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in totale € 298.501.111,12(duecentonovantottomilionicinquecentounomilacentoundici/12) - di cui € 48.501.111,12 relativi all'annualità 2010 e € 250.000.000,00 relativi, complessivamente, alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017.
2. Dette risorse sono ripartite tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia in quanto territori rientranti nel c.d. obiettivo "Convergenza" dei fondi strutturali europei e nei quali sono attualmente impiegati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato degli stessi ed avendo a riferimento l'importo annuo pro-capite di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, pari a € 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei/22)indipendentemente dall'orario di lavoro, se a tempo pieno o parziale, cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali.
3. In particolare la ripartizione è effettuata prevedendo l'importo di tale incentivo per 4 anni decorrenti dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per l'importo complessivo di € 256.017.898,80 (duecentocinquantaseimilionidicieassettemilaottocentonovantotto/80) in relazione alla stabilizzazione di ciascuno dei 6.885 lavoratori compresi nel bacino di pertinenza delle Regioni suindicate alla data del 17 luglio 2018 come risulta dalla seguente tabella

	a	b	c (a x b)	d (c x 4)
	Nr lsu	Quota annua pro-capite €	Importo totale annuo €	Importo totale quadriennio €
Basilicata	81	9.296,22	752.993,82	**3.011.975,28**
Calabria	2.316	9.296,22	21.530.045,52	**86.120.182,08**
Campania	3.768	9.296,22	35.028.156,96	**140.112.627,84**
Puglia	720	9.296,22	6.693.278,40	**26.773.113,60**
Totale	**6.885**		**64.004.474,70**	**256.017.898,80**

4. Inoltre, in relazione ai 180 lavoratori assunti a tempo indeterminato - in attuazione del decreto n. 166 del 28 giugno 2017 ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre

2006, n. 296 nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia - la ripartizione è stata effettuata previa integrazione, per 133 di essi, dell'incentivo erogato fino alla misura individuale annua di € 9.296,22 e comunque calcolando, in relazione a tutti gli interessati oltre a quelle già finanziate, le risorse necessarie, alla copertura dello stesso incentivo fino al massimo di 4 anni decorrenti dalla data delle rispettive assunzioni per l'importo complessivo di € 5.194.389,52 (cinquemilionicentonovantaquattromilatrecentottantantanove/52), come risulta dalla seguente tabella

	A	B	C	D (B+C)
	Nr ex lsu CTI da integrare	Importo da integrare 1° anno per ex lsu CTI €	Importo da integrare triennio per ex lsu CTI €	Importo totale da integrare per ex lsu CTI €
Basilicata	6	0,00	64.220,40	64.220,40
Calabria	0	0,00	0,00	0,00
Campania	62	53.145,02	1.672.317,54	1.725.462,56
Puglia	112	296.659,80	3.108.046,76	3.404.706,56
Totale	**180**	**349.804,82**	**4.844.584,70**	**5.194.389,52**

5. La ripartizione delle risorse disponibili, pertanto, è stata effettuata come indicato nei precedenti capoversi, prevedendo l'impiego di complessivi € 261.212.288,32 (duecentosessantunomilioniduecentododicimiladuecentottantotto/32) come risulta in dettaglio dalla seguente tabella

	(a + A)	d	D	(d + D)
	Nr totale lavoratori	Importo totale quadriennio €	Importo totale da integrare per ex lsu CTI €	Importo totale
Basilicata	87	3.011.975,28	64.220,40	**3.076.195,68**
Calabria	2.316	86.120.182,08	0,00	**86.120.182,08**
Campania	3.830	140.112.627,84	1.725.462,56	**141.838.090,40**
Puglia	832	26.773.113,60	3.404.706,56	**30.177.820,16**
Totale	**7.065**	**256.017.898,80**	**5.194.389,52**	**261.212.288,32**

6. Le risorse residue pari a € 37.288.822,80 (trentasettemilioniduecentottantottomilaottocentoventidue/80) unitamente ad eventuali ulteriori somme non utilizzate delle quote suindicate alla data del 31 dicembre 2020, saranno ripartite in proporzione al numero delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate in ciascuna Regione entro quella data.

ARTICOLO 2

1. Mediante apposite convenzioni da sottoscriversi tra questo Ministero e ciascuna delle suindicate Regioni saranno assegnate le distinte quote e disciplinate le modalità di trasferimento delle relative risorse, cui seguiranno i provvedimenti di incentivazione alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, adottati dalle medesime Regioni in attuazione del presente provvedimento.

2. Con ulteriore provvedimento si procederà alla ripartizione ed assegnazione a ciascuna Regione interessata della quota parte delle risorse residue di cui al comma 6 del precedente articolo 1.

Il presente decreto, firmato digitalmente, sarà pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it e inviato agli organi di controllo per il seguito di competenza.

D'ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE
DOTT. UGO MENZIANI
LA DIRIGENTE
DOTT.SSA ELENA RENDINA